

Le modifiche alla disciplina civilistica in tema di *governance* aziendale alla luce del D.Lgs. 14 febbraio 2019

Claudio Sottoriva – Professore aggregato di *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda* – Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Andrea Cerri – PhD in Management per l'impresa - Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Bussola: Assetti di *governance* S.p.A. e s.r.l.

Il D.Lgs. 14/2019, pubblicato sul S.O. n. 6/L della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 riforma la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Gli interventi di riforma riguardano altresì alcuni assetti della *governance* aziendale e, in particolare, gli obblighi a carico degli amministratori per il monitoraggio dell'emersione dell'eventuale stato di crisi dell'impresa.

1. Premessa

Il D.Lgs. 14/2019 pubblicato sul S.O. 6/L della Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 riforma la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza¹.

Tra gli elementi di novità, si segnalano, tra l'altro, le modifiche agli assetti di *governance* aziendale nell'ambito delle società per azioni e nell'ambito delle società a responsabilità limitata, finalizzate alla rilevazione **tempestiva** della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Lo stato di crisi aziendale (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. in commento) è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni.

L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice Civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale nonché ai fini dell'assunzione di idonee iniziative.

L'art. 2086 del Codice Civile è stato pertanto modificato come segue:

Art. 2086 – Direzione e gerarchia dell'impresa (testo previgente)	Art. 2086 – Gestione dell'impresa (testo riformato)
1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori	1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. 2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero

¹ <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg>

della continuità aziendale.

Sempre in tema di adeguati assetti organizzativi, il D.Lgs. 14/2019 ha modificato l'art. 2257 del Codice Civile e l'art. 2380-bis del Codice Civile come di seguito indicato:

Art. 2257 – Amministrazione disgiuntiva (testo previgente)	Art. 2257 – Amministrazione disgiuntiva (testo riformato)
<ol style="list-style-type: none">1. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.	<ol style="list-style-type: none">1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

Art. 2380-bis – Amministrazione della società (testo previgente)	Art. 2380-bis – Amministrazione della società (testo riformato)
<ol style="list-style-type: none">1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.4. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.	<ol style="list-style-type: none">1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.4. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

2. La riforma della obbligatorietà dell'istituzione dell'organo di controllo o del revisore persona fisica o della società di revisione nelle s.r.l.

Per quanto riguarda la disciplina della società a responsabilità limitata, il legislatore ha modificato l'art. 2477 del Codice Civile come segue:

Art. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti (testo previgente)	Art. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti (testo riformato)
--	---

<p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. ().</p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.</p> <p>4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.</p> <p>5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.</p>	<p>1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;</p> <p>2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;</p> <p>3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.</p> <p>3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma² cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.</p> <p>5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma³ deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.</p> <p>6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.</p>
--	---

L'art. 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell'art. 379 del Decreto, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 379 dello stesso, **debbono provvedere a nominare gli organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o il revisore persona fisica o la società di revisione** e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle

² Letteralmente da intendersi come riferimento al secondo comma (anziché al terzo comma).

³ Letteralmente da intendersi come riferimento al secondo comma (anziché al terzo comma).

disposizioni di cui al predetto comma entro **nove mesi** dalla entrata in vigore dell'art. 379 del Decreto. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1.

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai **due esercizi** antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con riferimento a quanto sopra, pertanto, **la nomina degli organi di controllo (ossia sindaco unico o collegio sindacale) o del revisione legale dei conti (revisore persona fisica o società di revisione)** e l'eventuale modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, deve essere effettuata entro 9 mesi a partire dal **16 marzo 2019** (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.Lgs. 14/2019 sulla Gazzetta Ufficiale).

Si rammenta che nelle società a responsabilità limitata, l'incarico di revisione legale dei conti può essere attribuito al collegio sindacale, al sindaco unico, ad un revisore persona fisica o, da ultimo, ad una società di revisione.

3. Il calcolo dei dipendenti in media utilizzati durante l'esercizio

Con riferimento alla verifica del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è possibile fare riferimento al calcolo delle unità lavorative annue (ULA) e corrisponde a quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento. Esso è determinato con riferimento ai dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.

Tra gli occupati sono inoltre compresi i soci lavoratori delle società cooperative di produzione e lavoro ed i collaboratori familiari, così come definiti dall'art. 230 bis del codice civile, iscritti negli elenchi previdenziali.

Per il calcolo corretto delle ULA occorre considerare che:

- nel caso di dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA corrisponde al numero dei dipendenti;
- nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero di mesi di lavoro per dodici;
- nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l'anno preso in considerazione, il numero di ULA a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

Ad esempio se il contratto collettivo prevede l'effettuazione di 36 ore settimanali ed il contratto part-time prevede l'effettuazione di 18 ore, il numero di ULA per dipendente sarà 0,5; - nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione, occorre moltiplicare il valore calcolato al punto precedente per il numero di mesi di occupazione espresso in dodicesimi. Per esempio, se il contratto part-time prevede

l'effettuazione del 50% delle ore del contratto collettivo ed il contratto è per sei mesi, l'ULA sarà: $0,5 \times (6/12) = 0,25$.

Tipologia	n° dipendenti (a)	n° mesi espresso in dodicesimi (b)	Rapporto ore lavorative* (c)	ULA a x b x c
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	20	tutto l'anno 12/12 = 1	1	20
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1	6/12 = 0,5	1	0,5
	10	4 mesi 4/12 = 0,333	1	3,3
Dipendenti occupati non a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore)	6	tutto l'anno 12/12 = 1	0,5	3
Dipendenti occupati non a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore)	2	6/12 = 0,5	0,5	0,5
TOTALE DIPENDENTI IN ULA				27,3

4. L'introduzione degli strumenti di allerta

L'art. 12 del D.Lgs. 14/2019 introduce gli **strumenti di allerta**; essi sono rappresentati dagli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari (collegio sindacale o sindaco unico), del revisore contabile persona fisica o della società di revisione.

Gli strumenti di allerta sono finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal Codice Civile, **alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.**

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese⁴, i gruppi di imprese di rilevante dimensione⁵, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti. Sono altresì escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:

⁴ Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 14/2019 sono «grandi imprese» le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta.

⁵ I gruppi di imprese di rilevante dimensione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 14/2019 sono i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Per gruppo di imprese l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545 -septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

- a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
- d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
- e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
- f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- h) i fondi pensione;
- i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

5. Gli indicatori della crisi d'impresa individuati dal D.Lgs. 14/2019 e gli obblighi di segnalazione a carico del collegio sindacale o del sindaco unico, del revisore persona fisica o della società di revisione

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019, costituiscono **indicatori di crisi** gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. **A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e quelli che misurano l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.**

Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Per dare concreta attuazione a quanto sopra, l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 14/2019 prevede che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento

ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni.

Gli indici elaborati devono essere approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019 ne deve specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio⁶ e deve indicare, sempre nella nota integrativa, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi⁷. Un professionista indipendente deve attestare l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. **L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.** La dichiarazione, attestata dal professionista indipendente, produce effetti per l'esercizio successivo.

Uno strumento che consente di valutare la sostenibilità dell'indebitamento in ottica prospettica è il DSCR, ovvero il *Debt Service Coverage Ratio*, il quale rapporta il *cash flow* prodotto dall'impresa, con gli impegni finanziari assunti in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nell'orizzonte temporale considerato.

La formula per il calcolo del DSCR può essere sintetizzata come segue:

$$DSCR = \frac{\text{Cash flow operativo} - \text{tax}}{\text{Flusso finanziario a servizio del debito}}$$

Ove:

- per "Cash flow operativo - tax" si intende il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d'esercizio. Tale grandezza nel rendiconto finanziario (redatto con il metodo indiretto)⁸ è sintetizzabile con il "flusso finanziario della gestione reddituale (A)";
- per "flusso finanziario a servizio del debito" si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.

⁶ Sulle diverse funzioni della nota integrativa si veda F. SUPERTI FURGA, *La redazione del bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, V Edizione, Milano, Giuffrè Editore, 2017.

⁷ Si rammenta che la redazione della nota integrativa non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma semplificata ex art. 2435-ter del Codice Civile (bilancio delle micro-imprese).

⁸ Per un'analisi della normativa applicabile alla redazione del rendiconto finanziario alla luce del D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE e alle funzioni del rendiconto finanziario secondo i principi contabili nazionali (OIC 10) si veda il commento *sub* art. 2425-ter del Codice Civile nel *Codice delle società*, a cura L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018.

La ratio sottostante il DSCR è tanto semplice quanto efficace: in un'azienda sana il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica aziendale deve essere in grado di far fronte agli impegni finanziari a servizio dei creditori finanziari.

Il DSCR può assumere valori superiori uguali o inferiori all'unità:

- superiore all'unità ($DSCR > 1$), nel caso in cui il cash flow operativo generato ecceda gli impegni finanziari a servizio del debito;
- uguale all'unità ($DSCR = 1$), il cash flow operativo generato viene totalmente assorbito dagli impegni finanziari a servizio del debito;
- inferiore all'unità ($DSCR < 1$), nel caso in cui il cash flow operativo generato risulti inferiore agli impegni finanziari a servizio del debito nel periodo considerato, evidenziando situazioni di tensione finanziaria con possibili difficoltà nel rimborso del debito.

Gli organi di controllo societari (collegio sindacale o sindaco unico), il revisore contabile persona fisica o la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di:

1. **verificare** che l'organo amministrativo valuti **costantemente**, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
2. **segnalare** immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari, il revisore contabile o la società di revisione informano senza indugio l'**OCRI** (l'Organismo di composizione della crisi d'impresa costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni, di gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III del D.Lgs 14/2019), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del Codice Civile quanto all'obbligo di segretezza.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI.

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne devono dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Guida all'approfondimento

CODICE DELLE SOCIETÀ', a cura di L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre Editore, Milano, 2018.

Irrera M., Assetti adeguati e modelli organizzativi: nella corporate governance delle società di capitali, Zanichelli, Bologna, 2016.

SOTTORIVA C., *Crisi e declino dell'impresa*, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

SUPERTI FURGA F., *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, V Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2017.